



# ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: [www.omnicomprensivocsangelo.edu.it](http://www.omnicomprensivocsangelo.edu.it)



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzioni Regionali per l'Autonomia e la Ricerca  
in Educazione - per la gestione del Fondo Strutturale del PON  
I programmi a più finanziamenti regionali  
2014-2020

Città Sant'Angelo, 29 Gennaio 2019

## CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019

Il giorno 29 Gennaio dell'anno 2019, alle ore 15,00, presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica costituita:  
dal Dirigente Scolastico 

La delegazione di parte sindacale, costituita:  
dalla RSU nelle persone di  
Prof.ssa Antonietta ZENONE 

Prof.ssa Vaida DI BLASIO 

Maestra Laura SALINI 

dalla Rappresentanza sindacale scuola territoriali, nelle persone di

FLC/CGIL

Sig. 

CISL/SCUOLA

Sig. 

UIL/SCUOLA

Sig. 

CONFESAL/SNALS

Sig. 

GILDA/UNAMS

Sig. 

Visto il D.P.R. n.275/99 relativo al Regolamento dell'Autonomia;

Visto il Contratto Collettivo nazionale del 29/11/2007;

Visto il D. L.vo 150 del 27/10/2009 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.L.vo 141 del 1° agosto 2011;

Visto il PTOF approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. 62 del 21/12/2018;

Visto il Piano di Miglioramento;

Visto l'elaborazione dell'offerta formativa del PTOF per il triennio 2019/2022 elaborato dal Collegio Docenti del 12/12/2018 ed approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. 62 del 21/12/2018;

Visto l'aggiornamento del P.T.O.F triennio 2018/2019 deliberato dal Collegio n. 62 del 21/12/2018:



✓

4. LAZIONE 2 /

1

2

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9) – art.18 dell'atto.

### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'ingresso dei vari edifici., e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il l'Aula Magna situata nella sede principale –Liceo- concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 3 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.2 unità di personale collaboratore scolastico per ogni edificio e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che

12/18/88  
HMB  
X  
O

**Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.



**Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) da parte dell'Amministrazione vengono di norma pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 19:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Il rispetto della stessa tempistica vale di norma per le comunicazioni inoltrate dal personale all'Amministrazione.
2. Per tutte le comunicazioni verranno rispettate le indicazioni previste dal Contratto Collettivo.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

**Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**Art. 18 - Permessi brevi Docenti**

La concessione dei permessi brevi è regolamentata dall'art.16 del C.C.N.L 2006/2009 nonché dalle norme contenute nel presente articolo.

La richiesta scritta per usufruire dei permessi di cui al comma 1 deve essere di norma presentata almeno 3 giorni prima (tranne casi documentati di estrema urgenza), previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

I permessi brevi di cui all'art. 16 del Contratto vigente, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino a un massimo di due ore, possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e per particolari esigenze personali. Il recupero deve essere effettuato entro i due mesi lavorativi successivi, in relazione alle esigenze di servizio e in via prioritaria per le supplenze brevi.



#### **Art. 19 - Permessi retribuiti Docenti**

La concessione dei permessi retribuiti è regolamentata dall'art.15 del C.C.N.L. 2006/2009 nonché dalle norme contenute nel presente articolo.

La richiesta scritta per usufruire dei permessi di cui al comma 1 deve essere di norma presentata almeno 3 giorni prima (tranne casi documentati di estrema urgenza), previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 2006/2009, il Dirigente Scolastico nell'autorizzare i permessi retribuiti richiede idonea documentazione preventiva o successiva, ovvero autocertificazione così come regolamentata dal DPR del 28/12/2000 n. 445.

Il Dirigente Scolastico allo scopo di garantire equità di comportamento nei confronti di tutti i dipendenti, controlla la veridicità delle dichiarazioni a campione.

#### **Art. 20 - Ferie Docenti**

La concessione delle ferie è regolamentata dall'art.13 del C.C.N.L. 2006/2009, nonché dalle norme contenute nel presente articolo.

La concessione delle ferie di cui al 2 comma dell'art. 15 del C.C.N.L. 2006/2009 ( 6 giorni durante i periodi di attività didattica) è subordinata alle prescrizioni previste dalle norme richiamate.

La richiesta scritta per usufruire dei permessi di cui al comma 1 deve essere di norma presentata almeno 3 giorni prima (tranne casi documentati di estrema urgenza), previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

#### **Art. 21 - Sostituzione dei Docenti assenti**

Al fine di coniugare le esigenze del personale e l'obiettivo di garantire un efficace ed efficiente servizio scolastico la sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) docenti del plesso che devono recuperare le ore non lavorate per brevi permessi fruiti;
- b) ore di disponibilità o di compresenza, anche in riferimento alla presenza degli insegnanti di potenziamento o tenuti al completamento orario;
- c) docenti di potenziamento dagli ordini superiori, solo nelle ore di disponibilità: dalla SS2 e SS1 per supplenze nella Scuola Primaria e docenti di SS2 per supplenza nella SS1;
- d) i docenti in orario di servizio senza alunni (perché in viaggio d'istruzione o per altri motivi) oppure aventi il plesso chiuso, saranno impegnati in supplenze;
- e) docenti del plesso che hanno dato la loro disponibilità a effettuare ore eccedenti (le ore eccedenti effettivamente prestate saranno retribuite e/o recuperate secondo la normativa vigente);
- f) nomina supplente ai sensi della circolare MIUR prot. n. 9839 del 08/11/2010.

#### **Art. 22 - Permessi brevi Personale ATA**

La concessione dei permessi brevi è regolamentata dall'art.16 e 54 del C.C.N.L. vigente nonché dalle norme contenute nel presente articolo.

La relativa richiesta scritta deve essere presentata di norma 3 giorni prima (salvo casi documentati di estrema urgenza).

I permessi in questione sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

La mancata concessione può avvenire per motivate esigenze di servizio.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno scolastico.

Per il recupero dei Permessi Brevi, considerato che con il Piano delle Attività sono già state previste, per l'intero anno scolastico, tutte le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro per la copertura delle attività necessarie alle esigenze di organizzazione funzionale dell'Istituto, tenendo presente i criteri di efficacia e efficienza e nel rispetto di una equa ripartizione tra il personale, si stabilisce di seguire nell'ordine i seguenti criteri:

- compensazione con ore già prestate oltre l'orario d'obbligo e/o con ore relative alla partecipazione a corsi di aggiornamento effettuati fuori dall'orario di lavoro;
- in caso di mancanza di ore già prestate, con prestazioni in occasione di attività pomeridiane richieste e/o fissate dal Dirigente.



#### **Art. 23 - Fruizioni L. 104/92**

Al fine di contemperare le esigenze di funzionamento dell'Istituto scolastico con quelle del diritto all'assistenza della persona destinataria della L. 104/92 art. 33, si richiede, ove possibile, la predisposizione di un calendario mensile con l'indicazione delle giornate che devono, possibilmente, fruire in giornate non ricorrenti.

#### **Art. 24 - Ferie Personale ATA**

Le ferie sono regolamentate dall'art.13 del C.C.N.L. 2006/2009 nonché dalle norme contenute nel presente articolo.


Al fine di consentire la predisposizione dei turni previsti dal comma 11 dell'art. 13 del vigente C.C.N.L. e l'adozione dei conseguenti provvedimenti per garantire il servizio, la richiesta scritta delle ferie, per il presente anno scolastico, deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a) per le ferie da fruire durante le vacanze estive: entro il 31 maggio 2019;
- b) per le ferie da fruire durante le vacanze natalizie: entro il 15 dicembre 2018;
- c) per le ferie da fruire durante le vacanze pasquali: entro il 3 aprile 2019;
- d) negli altri casi: di norma 5 giorni prima del periodo di ferie richiesto.

In assenza delle attività didattiche, le ferie sono concesse dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenuto conto delle esigenze di servizio individuate dal D.S.G.A: deve essere sempre garantita la presenza di minimo n. 2 Ass.ti Amm.vi e di n. 2 Coll. Scolastici nella sede centrale.

Nel caso in cui le richieste di ferie e festività sopresse dovessero essere in numero tale da non poter rispettare i criteri del numero minimo di personale in servizio durante i periodi di attività didattica o quelli di sospensione dell'attività stessa, il DSGA, sentirà il personale interessato al fine di una modifica volontaria delle richieste in questione, e, se la situazione non si risolverà, lo stesso DSGA modificherà il piano delle ferie con il criterio della rotazione.

La mancata concessione ferie può avvenire per motivate esigenze di servizio.





## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 25 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

#### Art. 26 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 61.521,56 (ld)
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 3.172,51 (ld)
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 6.134,32 (ld)
per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.642,05 (ld)
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.012,73 (ld)
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 4.229,57 (ld)

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 27– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 28 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 14, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. La proposta di ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica, disponibile al netto degli accantonamenti, è del 70% al personale Docente e del 30% al personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 38.971.58 e per le attività del personale ATA € 16.702.11.
3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a euro 1.000.00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo. Si rileva che le economie del Fondo 2017/2018 sono pari a euro 145.83.

### Art. 29 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

### Art. 30 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a) Commissione PNSD €437.50;
  - b) Inclusione € 700,00;
  - c) supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): €7.000.00;
  - d) supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.): €19.092.50;
  - e) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: €11.725.00;
  - f) Funzioni strumentali € 6.134.32.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
  - a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 3.950.00;
  - b. maggiori carichi: € 7.811.50;
  - c. ore eccedenti: € 4.152.50;
  - d. supporto commissioni: 781.00;
  - e. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 3.642.05.

## **Art. 31 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente**

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2018/2019 non sono note.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore al 2%, quello più alto non potrà essere superiore all' 8% della risorsa finanziaria.

## **Art. 32 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti con la presentazione di una relazione.

## **Art. 33 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi fino ad un massimo di giorni n.10, compatibilmente con le esigenze di servizio.

## **Art. 34 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:
  - n. 5 unità di personale amministrativo
  - n. 15 unità di collaboratori scolastici

Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.

## **TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art 35 - Soggetti Tutelati**

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.



### Art. 37 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. Nelle unità scolastiche il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito una o più persone tra i dipendenti, secondo la dimensione della scuola, sentito il Rappresentante per la Sicurezza. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e congruo, possedere le capacità ed i requisiti necessari, disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

### TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

#### Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.
- 4.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Città Sant'Angelo, 29/01/2019

Prof.ssa Antonietta ZENONE

Prof.ssa Vaida DI BLASIO

Maestra Laura SALINI

dalla Rappresentanza sindacale scuola territoriali, nelle persone di  
FLC/CGIL Sig.

CISL/SCUOLA Sig.

UIL/SCUOLA Sig.

CONFSAL/SNALS Sig.

GILDA/UNAMS Sig.

contrattazione 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Daniela DE ANGELIS



# ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: [www.omnicomprensivocsangelo.edu.it](http://www.omnicomprensivocsangelo.edu.it)



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO - CITTA' SANT'ANGELO  
Prot. 0002998 del 07/03/2019  
(Uscita)

All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale  
delle pubbliche amministrazioni

Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

ATTI

Loro Sedi

**Oggetto: contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2018/2019 - inoltro documentazione.**

Con la presente si comunica l'avvenuta stipula definitiva del Contratto Integrativo, essendo stata l'Ipotesi di Contrattazione Integrativa a.s. 2018/2019 regolarmente trasmessa ai Revisori dei Conti come da normativa prevista (art.40 bis, comma 14 d.lgs 165/2001) ed essendo trascorsi i trenta (30) giorni previsti senza osservazioni da parte dell'organo di controllo.

In allegato i seguenti documenti:

- Contrattazione Integrativa a.s. 2018/2019;
- Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- Relazione tecnica finanziaria del Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Daniela DE ANGELIS

AM/